

Delibera n. 5/2022

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 89/2021, del 17 giugno 2021, nei confronti di Gruppo Messina S.p.A. e di Ignazio Messina & C. S.p.A., in concorso – Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per la violazione della misura 3.3 dell’Allegato A alla delibera n. 130/2019 del 30 settembre 2019.**

L’Autorità, nella sua riunione del 13 gennaio 2022

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità” oppure “ART”) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l’Autorità *“provvede a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)”*;

**VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 e, in particolare:

- l’articolo 1, paragrafo 2, ai sensi del quale *“La presente direttiva si applica all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali”*;

- l’articolo 13, paragrafo 9, ai sensi del quale *“In base all’esperienza degli organismi di regolamentazione e degli operatori degli impianti di servizio e in base alle attività della rete (...) la Commissione può adottare misure che stabiliscono nei dettagli la procedura e i criteri da seguire per l’accesso ai servizi prestati nel quadro degli impianti di servizio di cui all’Allegato II, punti da 2 a 4”*;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017 relativo all’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e, in particolare:

- l’articolo 4, paragrafo 1, ai sensi del quale *“Gli operatori degli impianti di servizio elaborano una descrizione di questi per gli impianti di servizio e i servizi di cui sono responsabili”*;

- l’articolo 4, paragrafo 2, ai sensi del quale *“La descrizione dell’impianto di servizio comprende come minimo le seguenti informazioni, nella misura in cui ciò sia prescritto dal presente regolamento (...) d) una descrizione di tutti i servizi ferroviari*

*che sono prestati nell'impianto e della loro natura (di base, complementari o ausiliari)";*

**VISTO**

il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"* (di seguito: d.lgs. 112/2015) e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lett. a), ai sensi del quale: *"Il presente decreto disciplina (...) le regole relative all'utilizzo ed alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia;*

- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale: *"Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto";*

- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale: *"Per le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto";*

- l'articolo 13, comma 2, lettera g), che dispone: *"2. Gli operatori degli impianti di servizio forniscono, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, a tutte le imprese ferroviarie l'accesso, compreso quello alle linee ferroviarie, ai seguenti impianti di servizio, se esistenti, e ai servizi forniti in tale ambito: (...) g) infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate a servizi ferroviari";*

- l'articolo 13, comma 13, ai sensi del quale *"Le procedure e i criteri relativi all'accesso ai servizi di cui ai commi 2, 9 e 11 sono definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti sulla base delle misure di cui all'art. 13, paragrafo 9, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";*

- l'articolo 37, comma 14, lett. a), ai sensi del quale: *"L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: (...) a) in caso violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente*

*all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000";*

**VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: "Regolamento sanzionatorio");

**VISTA** la delibera dell'Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, recante "*Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – "Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari"* e il relativo Allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale, e in particolare:

- il punto 1 della misura 3, ai sensi del quale: "*Le misure di regolazione di cui al presente atto si applicano a tutti gli operatori degli impianti di servizio interconnessi alle reti ferroviarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, del d.lgs. 112/2015 (di seguito anche: gli operatori), tra i quali rientrano anche i soggetti responsabili della prestazione (di seguito anche: i fornitori) dei servizi svolti negli stessi. Sono inoltre soggetti alle presenti misure di regolazione i gestori dell'infrastruttura, i proprietari degli impianti di servizio, nonché i richiedenti allaccio all'infrastruttura ferroviaria"*;

- il punto 3 della misura 3, ai sensi del quale: "*Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto di regolazione, i gestori di impianti interconnessi devono notificare, sulla base delle istruzioni operative che saranno pubblicate dall'Autorità sul proprio sito web entro 30 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, la propria dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione di cui alla Misura 3"*;

- il punto 17, ai sensi del quale: "*Per la violazione delle misure del presente atto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 37, comma 14, del d.lgs. 112/2015"*;

**VISTA** la nota prot. ART 13583/2019 del 28 ottobre 2019 con la quale, nelle more del termine di adempimento, è stato richiesto a Ignazio Messina & C. S.p.A. e a Gruppo Messina S.p.A., entrambi in qualità di gestori di impianti interconnessi alle reti ferroviarie, di notificare, nel termine previsto, la dichiarazione di cui al punto 3 della misura 3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

**VISTE** le note prot. ART 2647/2020 del 18 febbraio 2020 e prot. ART 4760/2020 del 25 marzo 2020 con le quali Ignazio Messina & C. S.p.A. e Gruppo Messina S.p.A. sono state sollecitate ad effettuare la dichiarazione di cui al punto 3 della misura 3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

**VISTA** la nota prot. ART 19821/2020 del 14 dicembre 2020 con la quale Ignazio Messina & C. S.p.A. e Gruppo Messina S.p.A. – non avendo ancora provveduto a trasmettere la menzionata dichiarazione, nonostante i ripetuti solleciti – sono state diffidate ad ottemperare alla misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 entro il termine ultimo del 9 gennaio 2021;

- RILEVATO** che tutte le suddette richieste rivolte a Ignazio Messina & C. S.p.A. e Gruppo Messina S.p.A. sono rimaste prive di effetti;
- VISTA** la nota prot. ART 3475/2021, del 18 marzo 2021 con la quale è stato richiesto alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale, di trasmettere copia del contratto/atto di concessione relativi ai raccordi ferroviari gestiti dalla società Gruppo Messina S.p.A., in quanto soggetto indicato dalla stessa quale operatore/terminalista portuale nella nota acquisita al prot. ART 6862/2019 del 21 giugno 2019;
- VISTA** la nota di riscontro dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale, acquisita al prot. ART 4500/2021, del 14 aprile 2021, ed in particolare l’atto di concessione di demanio marittimo, trasmesso in allegato alla medesima nota, relativo alla licenza di subingresso/atto suppletivo reg. 745, rep. 3226 del 2 novembre 2004 a favore di Ignazio Messina & C. S.p.A., relativa alle attività di cui agli articoli 16 e 18 della legge 84/94 con scadenza al 31 dicembre 2029, il quale, peraltro, riporta nelle premesse alla lettera “n) *Ignazio Messina & C. S.p.A. e Autorità Portuale concordano circa la necessità di mantenere un collegamento ferroviario diretto fra parco interno al Terminal Messina e il parco Fuori Muro in aggiunta al raccordo alla linea ferroviaria sommergibile lungo il Polcevera*”;
- VISTA** la visura camerale storica, acquisita al prot. ART 7818/2021, del 12 maggio 2021, dalla quale risultava che a far data dal 1° gennaio 2013 Ignazio Messina & C. S.p.A. ha assunto la denominazione di Gruppo Messina S.p.A. e che Linea Messina S.p.A. ha assunto la denominazione di Ignazio Messina & C. S.p.A., come da atto di conferimento acquisito al prot. ART 7822/2021 del 12 maggio 2021;
- VISTO** l’atto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Mare Ligure Occidentale, prot. n. 2045 del 06/08/2019, acquisito agli atti con prot. ART 7825/2021, del 12 maggio 2021, da cui si evinceva che Gruppo Messina S.p.A. ha presentato, in data 8 aprile 2019, con integrazione alla data dell’8 giugno 2019, richiesta di rilascio di autorizzazione al subingresso di Ignazio Messina & C. S.p.A. nella titolarità dei titoli concessori già in capo a Gruppo Messina S.p.A. e precisamente (i) *“concessione demaniale marittima ex articolo 18 legge 84/1994 rilasciata con atto in data 19 settembre 1996, rep. n. 650, reg. n. 582 e successivi atti suppletivi reg. n. 698, rep 1534 del 23 dicembre 1999 e reg. n. 745, rep n. 3226 del 2 novembre 2004”*; (ii) in qualità di impresa associata all’A.T.I. Gruppo Messina S.p.A. – Terminal San Giorgio S.r.l., *“accordo sostitutivo del 1°luglio 2011, reg. 887, rep. 7006, aventi complessivamente ad oggetto un’area demaniale marittima posta tra ponte Nino Ronco e calata Tripoli del porto di Genova per l’esercizio di operazioni portuali ex articolo 16 legge 84/1994”*;
- VISTA** la documentazione estratta dal sito web IMTerminal, acquisita al prot. ART 7826/2021, del 12 maggio 2021, dalla quale si evinceva che *“il Terminal Messina viene rinominato “IMT - Intermodal Marine Terminal” e i suoi servizi vengono aperti anche a soggetti terzi”* e che l’IMTerminal è *“controllato al 100% dalla Ignazio Messina S.p.A.”*;

**VISTA** la nota prot. ART 7924/2021, del 14 maggio 2021, con la quale si chiedeva all’Autorità di Sistema Portuale Mare Ligure Occidentale di conoscere se, a seguito dell’eventuale subingresso di Ignazio Messina & C. S.p.A., Gruppo Messina S.p.A. fosse ancora da annoverare tra gli operatori/terminalisti raccordati;

**VISTA** la nota di riscontro dell’Autorità di Sistema Portuale Mare Ligure Occidentale, acquisita agli atti con prot. ART 8831/2021, del 31 maggio 2021, nella quale si rappresenta quanto segue:

- *“la richiesta presentata da Gruppo Messina S.p.A. volta ad ottenere il subingresso ex art. 46 cod. nav. di Ignazio Messina & C. S.p.A. nella titolarità dei titoli concessori già in capo a Gruppo Messina S.p.A. è stata favorevolmente approvata dal Comitato di Gestione con deliberazione prot. 61/8/2019 del 07.08.2019 (...);”*
- *“In conseguenza dell’avvenuto conferimento del complesso aziendale facente capo a Gruppo Messina S.p.A. in Ignazio Messina S.p.A. e dei successivi adempimenti istruttori recentemente perfezionati, è in corso di formalizzazione la relativa licenza di subingresso”;*
- *“A seguito del perfezionamento del subingresso, terminalista operatore di impianto non sarà più Gruppo Messina S.p.A. bensì Ignazio Messina S.p.A.”;*

**CONSIDERATO** che sulla base della documentazione acquisita, Gruppo Messina S.p.A. e Ignazio Messina & C. S.p.A. risultavano assoggettati all’obbligo di presentazione della dichiarazione di appartenenza o non appartenenza di cui alla misura 3.3 dell’Allegato A alla delibera n. 130/2019:

- Gruppo Messina S.p.A. in qualità di titolare dell’atto di concessione, assentita da parte dell’Autorità di Sistema Portuale Mare Ligure Occidentale, nell’ambito del quale si evince dalle premesse, lettera “n) Ignazio Messina & C. S.p.A. e Autorità Portuale concordano circa la necessità di mantenere un collegamento ferroviario diretto fra parco interno al Terminal Messina e il parco Fuori Muro in aggiunta al raccordo alla linea ferroviaria sommergibile lungo il Polcevera”), fino alla formalizzazione della relativa licenza di subingresso da parte dell’Autorità di Sistema Portuale Mare Ligure Occidentale, come da summenzionata nota prot. ART 8831/2021;
- Ignazio Messina & C. S.p.A., come da documentazione acquisita al prot. ART 7826/2021, del 12 maggio 2021, in qualità di gestore del raccordo ferroviario e delle connesse linee ferroviarie, detenendo il 100 % di Intermodal Marine Terminal, terminal multi-purpose, dotato di 5 linee ferroviarie e di un varco ferroviario situato presso il Molo Nino Ronco, che permette il collegamento con la stazione merci Fuori Muro e con la stazione di Sampierdarena;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 689/1981, qualora più soggetti concorrano in un illecito amministrativo, ciascuno soggiace alla sanzione per esso disposta;

**VISTA** la delibera 89/2021, del 17 giugno 2021, notificata a Gruppo Messina S.p.A. e a Ignazio Messina & C. S.p.A. in pari data, rispettivamente con nota prot. ART 9698/2021 e con nota prot. ART 9699/2021, con la quale veniva avviato il procedimento, ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lett. a), del D.lgs. 15 luglio 2012,

n. 112, nei confronti Gruppo Messina S.p.A. e di Ignazio Messina & C. S.p.A., in concorso, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione della misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 del 30 settembre 2019, per aver violato la disciplina relativa all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, stante la perdurante inottemperanza alla summenzionata misura 3.3, in quanto entrambe le società, nonostante i ripetuti solleciti, da ultimo con nota prot. ART 19821/2020, del 14 dicembre 2020, non avevano provveduto a notificare all'Autorità la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione del citato atto di regolazione;

## **RILEVATO**

che entrambe le Società hanno presentato le suddette dichiarazioni, unitamente alle memorie, in data 17 agosto 2021, acquisite al prot. ART 12765/2021 (Gruppo Messina S.p.A.) e al prot. ART 12763/2021 (Ignazio Messina & C. S.p.A.) e che:

- Gruppo Messina S.p.A. nella propria dichiarazione (prot. ART 12765/2021) ha esposto, tra l'altro, che *“il Terminal IMT è stato di recente oggetto di una complessa operazione di riorganizzazione delle attività del Gruppo Messina S.p.A., anche nell'ambito di un accordo di risanamento ex art. 67, comma terzo, lett. d) della legge fallimentare, sottoscritto da Gruppo Messina S.p.A. e Ignazio Messina & C. S.p.A. con RoRo Italia S.r.l. e con numerosi istituti di credito. Più precisamente, nell'ambito di questa operazione, la Gruppo Messina S.p.A., tra l'altro, ha trasferito, con decorrenza dal 01.07.2020, alla Ignazio Messina & C. S.p.A. il complesso aziendale relativo al Terminal di Ignazio Messina & C. S.p.A., denominato IMT, come da atto notarile del 23 marzo 2020 (cfr. doc. 1), reso efficace per avveramento delle condizioni sospensive, ivi previste, con atto notarile del 24 luglio 2020 (cfr. doc. 2) Pertanto, la scrivente, a seguito della suddetta operazione, dalla data sopra indicata, non gestisce il Terminal IMT. (...)”*;
- Ignazio Messina & C. S.p.A. nella propria dichiarazione (prot. ART 12763/2021) ha esposto, tra l'altro, che *“il Terminal IMT è stato di recente oggetto di una complessa operazione di riorganizzazione delle attività del Gruppo Messina S.p.A., anche nell'ambito di un accordo di risanamento ex art. 67, comma terzo, lett. d) della legge fallimentare, sottoscritto da Gruppo Messina S.p.A. e Ignazio Messina & C. S.p.A. con RoRo Italia S.r.l. e con numerosi istituti di credito. Più precisamente, nell'ambito di questa operazione, la Gruppo Messina S.p.A., tra l'altro, ha trasferito, con decorrenza dal 1° Luglio 2020, alla Ignazio Messina & C. S.p.A. il complesso aziendale relativo al Terminal di Ignazio Messina & C. S.p.A., denominato IMT, come da atto notarile del 23 marzo 2020 (cfr. doc. 1), reso efficace per avveramento delle condizioni sospensive, ivi previste, con atto notarile del 24 luglio 2020 (cfr. doc. 2). Tale circostanza, unitamente alla riorganizzazione delle attività ed alle difficoltà gestionali generate dalla pandemia e dalla modalità di lavoro in smart working di una buona parte dell'Amministrazione del Gruppo, hanno causato il ritardo nel riscontrare le richieste di codesta Autorità. Al fine di porre rimedio, la scrivente, con la presente*

*rende la richiesta dichiarazione per IMT. A questo proposito, si fa presente che IMT:*

*a) è raccordato con collegamento diretto alla stazione merci Fuori Muro e alla stazione di Sampierdarena, a loro volta connesse con le porzioni d'infrastruttura ferroviaria appartenenti alla rete di corridoi ferroviari merci definita dal regolamento (UE) n. 913/2010 e servizi connessi e specificamente con il corridoio Reno - Alpi che si snoda sulla direttrice Zeebrugge-Anversa/Amsterdam/Vlissingen/Rotterdam - Duisburg -[Basilea] - Milano - Genova;*

*b) è connesso con il Molo Nino Ronco, il molo Canepa, e con parte di Calata Bengasi e delle aree retrostanti;*

*c) fa parte di un comprensorio ferroviario con Gestore Unico.”.*

#### **RILEVATO**

altresi che Gruppo Messina S.p.A. ed Ignazio Messina & C. S.p.A. nelle predette dichiarazioni hanno affermato, inoltre, che *“IMT debba essere escluso dall'applicazione della delibera ART 130/2019, giacché questa prevede che non appartengano al suo ambito i Terminal che operano in un contesto pienamente concorrenziale, con possibilità per gli utilizzatori di avvalersi di più soluzioni alternative.”;*

#### **VISTO**

il verbale dell'audizione di Ignazio Messina & C. S.p.A. svoltasi in data 28 settembre 2021 (prot. ART 15018/2021), convocata dall'Ufficio con nota prot. ART 13867/2021, del 10 settembre 2021, in riscontro alla summenzionata memoria, trasmessa dalla Società e acquisita al prot. ART 12763/2021, nel corso della quale la medesima Società, nel richiamare quanto già espresso nella nota da ultimo citata, ha riferito in merito alla descrizione dell'impianto precisando che:

*- “la Linea Sommergibile non è a servizio dell'impianto in quanto mai utilizzata e priva dell'ultimo tratto di elettrificazione, oltre alla rimozione dei binari dal passaggio a raso verso Nord.” e che “per poter raggiungere la stazione di Sampierdarena il materiale deve essere instradato verso la stazione Fuori Muro (ex stazione Genova Marittima), manovra effettuata dalla rispettabile Fuori Muro srl.”, confermando, “per quanto di conoscenza”, che “la Stazione è gestita dalla Società Fuori Muro”, come da planimetria di Google Maps, condivisa in sede di audizione ed atta ad illustrare l'area di riferimento, con l'indicazione dei binari di terminalizzazione del Terminal;*

*- “dalla sua istituzione non ha mai utilizzato i binari della Linea Sommergibile, stante la loro completa inutilizzabilità, per le ragioni tecniche sopra rappresentate”;*

nel corso dell'audizione è stato inoltre chiarito che l'eventuale presentazione della dichiarazione attraverso l'apposita modulistica, oltre a quella trasmessa in data 17 agosto 2021 unitamente alla memoria, non potesse in ogni caso configurare una rimessione in termini per la dichiarazione di cui alla misura 3.3 dell'allegato A alla delibera 130/2019, trattandosi di adempimento tardivo, effettuato successivamente alla notifica dell'avvio del procedimento;

#### **TENUTO CONTO**

della richiesta di Ignazio Messina & C. S.p.A. finalizzata a che venisse valutata *“l'applicazione delle sospensioni dei termini dei procedimenti approvate nell'ambito*

*della normativa emergenziale, al fine di poter qualificare l'adempimento che la Società ha comunque effettuato il 17 agosto 2021, reiterando la dichiarazione resa sull'apposita modulistica che l'Autorità vorrà trasmettere (...)"*;

**VISTA**

la dichiarazione di non appartenenza all'ambito di applicazione della delibera ART n. 130/2019 di Ignazio Messina & C. S.p.A., acquisita al prot. ART 18173/2021, del 12 novembre 2021, resa sull'apposita modulistica trasmessa con nota prot. ART 15689/2021, dell'8 ottobre 2021 - a seguito di richiesta pervenuta con nota dell'avv. Fabrizio Giordano, acquisita al prot. ART 15657/2021, dell'8 ottobre 2021, in conformità a quanto prospettato in audizione, come da citato verbale prot. ART15018/2021 - nella quale è ribadito quanto già affermato nella dichiarazione acquisita al prot. ART 12763/2021, del 17 agosto 2021;

**VISTA**

la comunicazione delle risultanze istruttorie, trasmessa a Gruppo Messina S.p.A. e a Ignazio Messina & C. S.p.A., prot. ART 19181/2021, del 1° dicembre 2021;

**VISTE**

le memorie trasmesse da Gruppo Messina S.p.A. (prot. ART 20436/2021, del 21 dicembre 2021) e Ignazio Messina & C. S.p.A. (prot. ART 20433/2021, del 21 dicembre 2021), nelle quali entrambe le società insistono affinché *"il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera di cui all'oggetto, si concluda con l'archiviazione, in quanto*

*1) è stato giustificato il ritardo nella dichiarazione;*

*2) l'obbligo della dichiarazione viene meno al ricorrere dei requisiti di esenzione;*

*3) il ritardo nell'adempiere alla dichiarazione contestato dall'Autorità è privo di offensività, in quanto non ha compromesso il bene giuridico tutelato, il rispetto della Delibera ART 130/2019, stante il ricorrere dei requisiti di esenzione dall'applicazione della medesima fatti valere dalla società e non contestati dall'Autorità."*;

**VISTA**

la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

**CONSIDERATO**

quanto rappresentato nella suddetta relazione e, in particolare, che:

1. dalla documentazione agli atti risulta la violazione da parte delle Società Gruppo Messina S.p.A. e Ignazio Messina & C. S.p.A., in concorso, della misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 del 30 settembre 2019, per aver violato la disciplina relativa all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, stante l'inottemperanza alla summenzionata misura 3.3, in quanto entrambe le società, nonostante i ripetuti solleciti, da ultimo con nota prot. ART 19821/2020, del 14 dicembre 2020, non hanno provveduto, pur essendovi tenute, nei termini a notificare all'Autorità la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione del citato atto di regolazione;

2. risulta infatti che:

- in data 8 aprile 2019, con integrazione alla data dell'8 giugno 2019, Gruppo Messina S.p.A. ha presentato richiesta di rilascio di autorizzazione al subingresso di Ignazio Messina & C. S.p.A. nella titolarità dei titoli concessori già in capo a Gruppo Messina S.p.A. e precisamente (i) *"concessione demaniale marittima ex articolo 18 legge*



84/1994 rilasciata con atto in data 19 settembre 1996, rep. n. 650, reg. n. 582 e successivi atti suppletivi reg. n. 698, rep 1534 del 23 dicembre 1999 e reg. n. 745, rep n. 3226 del 2 novembre 2004”; (ii) in qualità di impresa associata all’A.T.I. Gruppo Messina S.p.A. – Terminal San Giorgio S.r.l., “accordo sostitutivo del 1° luglio 2011, reg. 887, rep. 7006, aventi complessivamente ad oggetto un’area demaniale marittima posta tra ponte Nino Ronco e calata Tripoli del porto di Genova per l’esercizio di operazioni portuali ex articolo 16 legge 84/1994”;

- in data 23 marzo 2020 si è tenuta l’assemblea straordinaria di Gruppo Messina S.p.A. che ha deliberato, tra l’altro, l’aumento di capitale mediante conferimento in natura del complesso aziendale relativo alla titolarità dei precitati titoli concessori nella società "IGNAZIO MESSINA & C. S.p.A.", dando atto che “il subingresso della società conferitaria nelle concessioni demaniali marittime consequenziale all’operazione di conferimento del complesso aziendale è stata autorizzata da parte del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con deliberazione numero 61/8/2019 in data 7 agosto 2019” (documentazione allegata alle dichiarazioni acquisite ai prott. ART 12765/2021 (Gruppo Messina S.p.A.) e 12763/2021 (Ignazio Messina & C. S.p.A.);

- il conferimento in natura era subordinato all’avveramento delle condizioni sospensive:

“- dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di aumento di capitale che precede e, trattandosi di aumento inscindibile, della sua integrale esecuzione entro il termine del 30 (trenta) giugno 2020 (duemilaventi), stabilito ai sensi dell’art. 2439 c.c.;

- dell’integrale esecuzione dell’aumento di capitale inscindibile di cui alla predetta delibera entro la Long Stop Date dell’Accordo di Risanamento;

- e con effetto dal momento in cui siano avverate tutte le predette condizioni” (Gruppo Messina S.p.A.) e 12763/2021 (Ignazio Messina & C. S.p.A.);

- l’atto di conferimento del complesso aziendale a favore di Ignazio Messina, relativo al Terminal denominato IMT è divenuto efficace con atto ricognitivo notarile del 24 luglio 2020 (studio dei notari Luigi Francesco Riso e Domenico Parisi) in seguito all’avveramento delle condizioni sospensive, come da documentazione allegata alle dichiarazioni acquisite ai prott. ART 12765/2021 (Gruppo Messina S.p.A.) e 12763/2021 (Ignazio Messina & C. S.p.A.);

- la dichiarazione di cui alla richiamata misura 3.3 dell’allegato A alla delibera 130/2019, è stata resa da parte di Ignazio Messina & C. S.p.A. solo a seguito dell’avvio del procedimento sanzionatorio (prot. ART 12763/2021, del 17 agosto 2021, e prot. ART 18173/2021, del 12 novembre 2021);

- la dichiarazione di cui alla richiamata misura 3.3 dell’allegato A alla delibera 130/2019, è stata resa da parte di Gruppo Messina S.p.A. solo a seguito dell’avvio del procedimento sanzionatorio (prot. ART 12765/2021, del 17 agosto 2021);

- entrambe le società hanno confermato nelle suddette dichiarazioni che IMT è:

(i) raccordato con collegamento diretto alla stazione merci Fuori Muro e alla stazione di Sampierdarena, a loro volta connesse con le porzioni d'infrastruttura ferroviaria appartenenti alla rete di corridoi ferroviari merci definita dal regolamento (UE) n. 913/2010 e servizi connessi e specificamente con il corridoio Reno - Alpi che si snoda sulla direttrice Zeebrugge-Anversa/Amsterdam/Vlissingen/Rotterdam - Duisburg - [Basilea] -Milano - Genova;

(ii) connesso con il Molo Nino Ronco, il molo Canepa, e con parte di Calata Bengasi e delle aree retrostanti.

- in sede di audizione del 28 settembre 2021, convocata dall'Ufficio nei confronti di Ignazio Messina & C. S.p.A., è stata individuata l'area dei binari di terminalizzazione del Terminal e il collegamento della stazione Fuori Muro, (planimetrie 1, 2 e 3 allegate al verbale di audizione, acquisito al prot. ART 15018/2021, del 29 settembre 2021);

3. quanto alla richiesta di valutazione, effettuata da parte di Ignazio Messina & C. S.p.A. in sede di audizione, circa *"l'applicazione delle sospensioni dei termini dei procedimenti approvate nell'ambito della normativa emergenziale, al fine di poter qualificare l'adempimento che la Società ha comunque effettuato il 17 agosto 2021 (...)"* occorre evidenziare che l'articolo 37 del decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, rubricato *"Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza"* ha disposto: *"Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020"* e pertanto la sospensione dei termini nell'ambito della normativa emergenziale ha cessato di avere effetti alla data del 15 maggio 2020. In ogni caso, la Società ha ricevuto l'ultima richiesta da parte dell'Autorità con nota prot. ART 19821/2020 del 14 dicembre 2020 con cui la stessa è stata diffidata ad ottemperare alla misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 entro il termine ultimo del 9 gennaio 2021; quest'ultima scadenza rende inoltre priva di ogni rilevanza l'asserito giustificato ritardo con cui le dichiarazioni sono state presentate;

4. quanto all'affermazione riportata nelle memorie presentate da entrambe le società, acquisite al prot. ART 20436/2021, del 21 dicembre 2021 per Gruppo Messina S.p.A., e al prot. ART 20433/2021, del 21 dicembre 2021 per Ignazio Messina & C. S.p.A., in base alla quale l'obbligo della dichiarazione non sussisterebbe in virtù della presunta esenzione nella quale si troverebbe il terminal IMT *"Quindi la società ha potuto confidare che, andando il terminale di Ignazio Messina esente dalla regolazione dettata dalla delibera ART 130/2019, per disponibilità dei requisiti dalla medesima stabiliti, la dichiarazione (di non appartenenza) non è dovuta o, comunque, non è più obbligatoria o, comunque, possa considerarsi superata a seguito del riscontro dei requisiti di esenzione."* la stessa è smentita dal tenore letterale del punto 3 della misura 3 della delibera 130/2019, ai sensi del quale: *"Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto di regolazione, i gestori di impianti interconnessi devono notificare, sulla base delle istruzioni operative che saranno pubblicate dall'Autorità sul proprio sito web entro 30 giorni dalla suddetta data di pubblicazione, la propria dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione di cui alla Misura 3"*; conseguentemente, l'obbligo informativo di cui alla misura 3.3 sussiste anche nel caso in cui si voglia dichiarare la non appartenenza. A tal riguardo entrambe le società

erroneamente sovrappongono i presupposti relativi all'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui alla richiamata della misura 3 della delibera 130/2019 con i presupposti relativi alla richiesta di esenzione di cui alla misura 5 rubricata *"Criteri per l'applicazione delle esenzioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177"* contenuta nello stesso atto di regolazione. Inoltre, al tal riguardo bisogna in ogni caso precisare che ai sensi del punto 3 della richiamata misura 5 *"Non possono essere comunque esentati gli operatori degli impianti di servizio che gestiscono impianti di servizio o prestano servizi rientranti in una delle seguenti categorie: (...) e) impianti inclusi in ambiti portuali, e servizi connessi."* Conseguentemente, non assume pregio nemmeno l'affermazione relativa al fatto che *"2) l'obbligo della dichiarazione viene meno al ricorrere dei requisiti di esenzione;"*;

5. d'altro canto le dichiarazioni pervenute confermano che l'infrastruttura ferroviaria utilizzata è configurabile come un impianto interconnesso, ai sensi dell'allegato A della delibera 130/2019, punto 2, lett. e), in base al quale per impianto interconnesso si intende *"l'impianto, ove si svolgono attività industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, interconnesso direttamente o indirettamente all'infrastruttura ferroviaria mediante uno o più binari; rientra in tale fattispecie l'impianto raccordato, come definito dal d.lgs. 112/2015, articolo 3, comma 1, lettera ss)"*. Non assume rilievo quanto affermato nelle memorie da entrambe le società, ossia che: *"IMT debba essere escluso dall'applicazione della delibera ART 130/2019, giacché questa prevede che non appartengano al suo ambito i Terminal che operano in un contesto pienamente concorrenziale, con possibilità per gli utilizzatori di avvalersi di più soluzioni alternative."*, atteso che la delibera 130/2019, ai sensi della misura 3.1 dell'allegato A trova applicazione nei confronti di *"tutti gli operatori degli impianti di servizio interconnessi alle reti ferroviarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 4, del d.lgs. 112/2015 (di seguito anche: gli operatori), tra i quali rientrano anche i soggetti responsabili della prestazione (di seguito anche: i fornitori) dei servizi svolti negli stessi. Sono inoltre soggetti alle presenti misure di regolazione i gestori dell'infrastruttura, i proprietari degli impianti di servizio, nonché i richiedenti allaccio all'infrastruttura ferroviaria"* e non fa menzione alcuna a quanto rappresentato dalle società in merito al *"contesto pienamente concorrenziale"*. A confutare ulteriormente le richiamate argomentazioni soccorre anche la misura 3.2 dell'allegato A alla delibera 130/2019 ai sensi della quale *"sono esclusi dall'applicazione delle misure della delibera 130/2019, ad eccezione della misura 14, i soggetti responsabili della gestione di infrastrutture private - interconnesse alle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 112/2015 – adibite unicamente alle operazioni merci del proprietario delle infrastrutture stesse ed i fornitori di servizi all'interno di queste. L'esclusione non si applica se tali infrastrutture private sono necessarie per l'accesso agli impianti di servizio essenziali per la prestazione di servizi di trasporto o se servono o potrebbero servire più di un cliente finale"*;

6. quanto all'argomentazione che *"3) il ritardo nell'adempire alla dichiarazione contestato dall'Autorità è privo di offensività, in quanto non ha compromesso il bene giuridico tutelato, il rispetto della Delibera ART 130/2019, stante il ricorrere dei requisiti di esenzione dall'applicazione della medesima fatti valere dalla società e non contestati dall'Autorità."* la stessa è assorbita da quanto evidenziato nei punti precedenti e ad ogni modo deve chiarirsi quanto all'offensività della violazione, come la dichiarazione di cui alla misura 3.3 di cui

all'allegato A alla delibera 130/2019, seppur intesa quale onere informativo di carattere formale, contempra dei conseguenti obblighi di carattere sostanziale che si traducono nel rispetto delle misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari in ambito portuale ed inoltre la rilevanza dell'adempimento richiesto è strumentale, nell'ambito dell'attività regolatoria dell'Autorità, all'attivazione delle funzioni di vigilanza su tutte le altre misure di regolazione, in senso stretto, definite dalla delibera n. 130/2019. Quanto ai contenuti delle dichiarazioni è da precisare che gli stessi non sono oggetto del presente procedimento, che afferisce, invece, alla mancata ottemperanza del rispetto dell'obbligo informativo di cui alla misura 3.3 di cui all'allegato A alla delibera 130/2019 nei termini assegnati, e che gli stessi saranno oggetto di una puntuale valutazione nell'ambito dell'attività di vigilanza della delibera n. 130/2019;

7. quanto alla violazione in concorso tra Gruppo Messina S.p.A. e Ignazio Messina & C. S.p.A. occorre precisare che Gruppo Messina ha gestito l'impianto fino al 23 luglio 2020, per effetto dell'avvenuto conferimento in natura del complesso aziendale a Ignazio Messina & C. S.p.A. a partire dal 24 luglio 2020; Gruppo Messina S.p.A. avrebbe pertanto dovuto adempiere all'obbligo dichiarativo entro il 28 gennaio 2020 o comunque, seppur tardivamente, entro il 23 luglio 2020; Ignazio Messina è configurabile come operatore dell'impianto di servizio ai sensi del d.lgs. 112/2015 a partire dal 24 luglio 2020, garantendo l'operatività del Terminal denominato IMT, pur non essendosi ancora perfezionato il procedimento di sub ingresso nella concessione come indicato dall'Autorità di Sistema Portuale nella propria nota prot. ART 8831/2021, sopra citata. Pertanto, a partire da tale data, Ignazio Messina avrebbe dovuto adempiere all'obbligo dichiarativo. Sembrano dunque potersi ravvisare i presupposti per l'applicazione dell'articolo 5 della legge 689/1981;

**RITENUTO** pertanto, di accertare che si è consumata l'inottemperanza, nei termini, da parte di Gruppo Messina S.p.A. e Ignazio Messina & C. S.p.A., in concorso, alla notifica della dichiarazione di appartenenza o di non appartenenza di cui alla misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera 130/2019, e, conseguentemente, di procedere, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), all'irrogazione, nei confronti di ciascuna delle suddette Società, di *“una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”*;

**CONSIDERATO** altresì, quanto riportato nella relazione dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni in riferimento alla determinazione dell'ammontare delle sanzioni in considerazione, sia dell'articolo 14 del Regolamento sanzionatorio, sia delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, e in particolare che:

1. la determinazione della sanzione da irrogare alle Società, per la violazione accertata, deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 11, della legge n. 689 del 1981, avuto riguardo, all'interno dei limiti edittali colà individuati, *“alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*;

2. per quanto attiene alla gravità della violazione, da parte di Gruppo Messina S.p.A. e di Ignazio Messina & C. S.p.A., in concorso, per aver violato la disciplina relativa all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, stante la perdurante inottemperanza alla misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, in quanto entrambe le società, nonostante i ripetuti solleciti, da ultimo con nota prot. ART 19821/2020, del 14 dicembre 2020, non hanno provveduto a notificare all'Autorità la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione del citato atto di regolazione se non dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio, asserendo che *“L’operatività aziendale è stata fortemente condizionata, oltre dalla suddetta riorganizzazione, dalla concorrente emergenza epidemiologica, con conseguente compromissione delle normali procedure aziendali di svolgimento dei servizi amministrativi interni.”*, con ciò evidenziando l'assenza di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni; inoltre, la mancata ottemperanza nei termini previsti agli obblighi informativi definiti dalla misura 3.3 di cui all'allegato A alla delibera 130/2019, ha impedito, di fatto, l'attivazione delle funzioni di vigilanza previste dall'attività regolatoria;

3. in merito all'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, entrambe le Società risultano avere ottemperato tardivamente a rendere la dichiarazione di appartenenza o di non appartenenza avendo provveduto successivamente all'avvio del procedimento e precisamente mediante prot. ART 12763/2021, del 17 agosto 2021, e prot. ART 18173/2021, del 12 novembre 2021 da parte di Ignazio Messina & C. S.p.A. e mediante prot. ART 12765/2021, del 17 agosto 2021 da parte di Gruppo Messina S.p.A.;

4. con riguardo alla personalità dell'agente, non risultano precedenti provvedimenti sanzionatori per la stessa violazione;

5. in relazione alle condizioni economiche delle Società, risulta dal Bilancio 2020 un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali, per l'esercizio 2020, pari ad euro 16.257.154,00 ed un utile di euro 6.321.837,00 per quanto riguarda Gruppo Messina S.p.A. e un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali, per l'esercizio 2020, pari ad euro 283.517.048,00 ed un utile di euro 112.187.039,00 per quanto riguarda Ignazio Messina & C. S.p.A., sul cui bilancio si rinviene, tuttavia, evidenza degli effetti del piano di risanamento sopra citato;

6. ai fini della quantificazione della sanzione è necessario considerare il fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato nell'anno 2020, atteso che, in base alla disposizione normativa per cui si procede, l'importo della sanzione deve essere commisurato fino al massimo dell'1% del fatturato relativo all'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione e, comunque, in misura non superiore ad 1 milione di euro. Nel contesto di entrambe le Società nei cui confronti si procede, sono considerati i ricavi dalla gestione del terminal riferiti all'anno 2020, pari a euro 11.902.000,00, come indicato nel bilancio 2020 di Gruppo Messina S.p.A., nonché sono considerati i ricavi dalla gestione del terminal in c/terzi riferiti all'anno 2020, pari a euro 3.504.000,00, come indicato nel bilancio 2020 di Ignazio Messina & C. S.p.A.;

7. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida adottate con delibera n. 49/2017, risulta congruo nei confronti di Gruppo Messina S.p.A.: i) determinare l'importo

base della sanzione nella misura di euro 9.000,00 (novemila/00); ii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 1.000,00 (mille/00) in relazione all'attività svolta dall'agente al fine di eliminare e attenuare le conseguenze della violazione; (iii) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 8.000,00 (ottomila/00);

8. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida adottate con delibera n. 49/2017, risulta congruo nei confronti di Ignazio Messina & C. S.p.A.: i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 9.000,00 (novemila/00); ii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 2.000,00 (duemila/00) in considerazione degli effetti finanziari del piano di risanamento risultanti dal bilancio di Ignazio Messina & C. S.p.A., iii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 1.000,00 (mille/00) in relazione all'attività svolta dall'agente al fine di eliminare e attenuare le conseguenze della violazione; (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 6.000,00 (seimila/00);

**RITENUTO** pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 8.000,00 (ottomila/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a) del decreto legislativo 112/2015, nei confronti di Gruppo Messina S.p.A. e di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 6.000,00 (seimila/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a) del decreto legislativo 112/2015, nei confronti di Ignazio Messina e C. S.p.A.

tutto ciò premesso e considerato

#### **DELIBERA**

1. è accertata, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la violazione, da parte di Gruppo Messina S.p.A. e di Ignazio Messina & C. S.p.A., in concorso, della disciplina relativa all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, per la mancata ottemperanza alla misura 3.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, in quanto entrambe le società, non hanno provveduto, nei termini, a notificare all'Autorità la dichiarazione di appartenenza o non appartenenza all'ambito di applicazione del citato atto di regolazione;
2. In applicazione dell'articolo 5 della legge 689/1981, nei confronti di Gruppo Messina S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a) del decreto legislativo 112/2015, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 8.000,00 (ottomila/00);
3. In applicazione dell'articolo 5 della legge 689/1981, nei confronti di Ignazio Messina & C. S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a) del decreto legislativo 112/2015, è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000,00 (seimila/00);
4. le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 devono essere pagate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi:

- mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 5/2022";

- alternativamente, tramite l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo causale: "sanzione amministrativa delibera n. 5/2022";

5. decorso il termine di cui al punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per le sanzioni irrogate è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
6. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Gruppo Messina S.p.A. e a Ignazio Messina & C. S.p.A., ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 13 gennaio 2022

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)